

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

VIETINA, VERSACE

Introduzione dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni concernenti l'istituzione di una classe di concorso e il conferimento dei posti di sostegno della scuola secondaria

Presentata il 18 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro sistema scolastico e nel percorso di sviluppo, di crescita e di formazione di uno studente disabile, il docente di sostegno rappresenta il punto di riferimento principale. Il suo ruolo basilare, infatti, dovrebbe essere quello di favorire l'inclusione dello studente disabile mediante un'azione rivolta non solo a esso ma a tutta la classe. Ma questo ruolo non può essere esercitato se contestualmente non sono garantite la qualità della formazione del docente e la continuità educativo-didattica, cioè la possibilità di avere accesso a un percorso di crescita e di sviluppo senza « salti », senza continui cambiamenti o interruzioni.

La continuità del processo educativo rappresenta un aspetto fondamentale per ogni studente e tanto più assume carattere irri-

nunciabile per gli studenti con disabilità. Sono proprio questi studenti, infatti, che più degli altri hanno diritto a rapporti stabili e certi e questa garanzia di continuità è anche sancita da leggi dello Stato.

Appare evidente che la continuità didattica e la garanzia della qualità dell'insegnamento richiedono soprattutto che il docente sia specializzato e che lo studente disabile possa avere come riferimento sempre lo stesso docente. Si assiste, invece, a un continuo cambio di docente, nel corso dell'anno e nel corso dell'intero ciclo scolastico.

Il *Report* dell'Istituto nazionale di statistica che analizza l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, relativo all'anno scolastico 2018/2019, evidenzia che il 36 per cento dei docenti impegnati sul soste-

gno non ha l'adeguata formazione per supportare gli studenti disabili ed è selezionato dalle liste curriculari.

Per l'anno scolastico 2018/2019, lo stesso *Report* rileva che è stata del 57,6 per cento la quota di alunni del primo ciclo di istruzione che ha cambiato insegnante di sostegno da un anno all'altro e che circa il 10 per cento ha cambiato insegnante nel corso dello stesso anno, nonostante sia ormai indiscutibile che la presenza di figure professionali competenti gioca un ruolo fondamentale nel favorire la partecipazione degli alunni disabili a una didattica inclusiva.

In tali circostanze il docente costretto a creare un nuovo rapporto e a garantire l'integrazione con il gruppo classe ogni volta che cambia contesto non lavora con serenità e gli altri studenti e insegnanti, che devono adattarsi alla nuova presenza e creare una nuova relazione tra docente di sostegno e studente disabile e tra questi e la classe, ne risentono. Si ricorda, inoltre, che il sostegno non è fornito al singolo studente disabile ma alla classe nella sua interezza.

Per garantire un'adeguata inclusione scolastica degli studenti disabili la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità non deve più rappresentare una sorta di « grimaldello » per l'immissione nei ruoli della scuola per poi accedere alle altre classi di concorso. Attualmente, infatti, il docente inserito nelle graduatorie per l'insegnamento del soste-

gno deve, contemporaneamente, essere collocato in un'altra classe di concorso di fascia A nella quale mantiene la titolarità anche una volta ottenuta la cattedra per l'insegnamento del sostegno.

Questo determina il fenomeno dell'insegnamento in qualità di docente di sostegno come un momento di passaggio verso altre classi di concorso. Da ciò deriva, da una parte, la mancata continuità didattica per lo studente e, dall'altra, la presenza di docenti di sostegno sempre alle prime esperienze. Appare quindi fondamentale svincolare la classe di concorso del sostegno dal collegamento con qualsivoglia altra classe di concorso. In tal modo il sistema scolastico potrà contare su docenti fortemente motivati che potranno formarsi negli anni e rappresentare punti di riferimento per i più giovani.

La finalità della proposta di legge è rendere l'accesso all'insegnamento su cattedre di sostegno analogo a quello previsto per le altre classi di concorso, per l'insegnamento delle altre discipline.

Prevedere una specifica classe di concorso significa rendere più complesse le procedure di mobilità dei docenti dai posti di sostegno ai posti delle classi di concorso cosiddette « comuni ». È, pertanto, necessario, istituire un'apposita classe di concorso alla quale si acceda con la laurea magistrale e con l'abilitazione specifica per il sostegno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare l'importanza sociale e culturale della funzione dei docenti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti disabili, la presente legge reca disposizioni per garantire un sistema unitario e coordinato di accesso nei ruoli di docente di sostegno e di formazione in servizio, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, mediante una selezione effettuata attraverso un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso di formazione iniziale e di prova della durata di un anno da svolgere presso le istituzioni scolastiche.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di istituzione della classe di concorso per il sostegno)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – *(Istituzione della classe di concorso per il sostegno)* – 1. Ai fini dell'indizione del concorso di cui all'articolo 3 e delle conseguenti procedure di immissione in ruolo e di conferimento dei posti di sostegno, è istituita la classe di concorso AA/S – sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola nella classe AA/S1 per la scuola secondaria di primo grado e nella classe AA/S2 per la scuola secondaria di secondo grado.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea

magistrale e il possesso dell'abilitazione specifica per il sostegno.

3. I docenti di sostegno immessi in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso. Ai docenti provenienti da altre classi di concorso non possono essere conferiti i posti di sostegno della classe di concorso AA/S.

4. Ai docenti di sostegno di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo ».

Art. 3.

(Continuità didattica)

1. Al docente di sostegno assunto a tempo indeterminato che, al fine di garantire la dovuta e necessaria continuità didattica, presta servizio presso la medesima istituzione scolastica per almeno tre anni è riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno di servizio maggiorato sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Assegnazione di docenti di sostegno)

1. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, è individuato annualmente il fabbisogno orario di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un docente per ogni studente disabile. Alle medesime istituzioni scolastiche è, altresì, assegnato un ulteriore contingente di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità con il compito di supportare l'attività didattica in caso di presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

